

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3943 di lunedì 06 febbraio 2017

FAQ: uso in sicurezza gru su autocarro

Alcune delle domande e risposte sull'uso in sicurezza delle gru su autocarro pubblicate dall'ASL Monza Brianza (ATS).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA702.U] ?#>

Pubblichiamo alcune delle domande e risposte (FAQ) sull'uso in sicurezza delle gru su autocarro pubblicate dall' ATS Brianza.

Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?

Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?

Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell'adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili, "come il caso di escavatori o carrelli con forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico". (vedi Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA. INAIL 2014, pag. 7).

Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?

Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc.). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d'uso della macchina che rimane classificata nella categoria "apparecchi di sollevamento materiali" (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, "Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo")

Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?

La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1 :*"apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa"*.

Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di "messa in servizio"?

Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Unità Operativa Territoriale dell'INAIL, competente per territorio, che provvede all'assegnazione di una matricola;

Successivamente alla comunicazione di "messa in servizio" devo sottoporre l'apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?

Sì. E' necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) all'Unità Operativa Territoriale dell'INAIL, competente per territorio, **secondo le scadenze indicate dall'allegato VII** al citato decreto. Il sopradetto allegato, per le attrezzature di sollevamento, prescrive periodicità variabili in base al settore di impiego delle stesse ed alla loro vetustà, in particolare, per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l'estratto dell'allegato VII.

Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all'approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Cosa si intende per settore di impiego?

La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.

Allo scopo è utile rammentare che *"Il settore di impiego, ai fini dell'individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all'allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell'impresa, bensì dall'effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso"*. (cfr. Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i Regione Lombardia, maggio 2010).

Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E' trascorso un anno dall'ultima verifica periodica di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità

prevista dall'Allegato VII del citato decreto?

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (Min. lavoro, circolare 13 agosto 2012, n. 23)

La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?

No. L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti privati abilitati.

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?

Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati (punto 10, Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica ?

La richiesta deve essere inoltrata all'Unità Operativa Territoriale dell'INAIL, competente per territorio. Infatti, la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (LINK) ha chiarito che le attrezzature di sollevamento non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell'INAIL. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale in precedenza non provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. Cosa devo fare?

In questo caso, il datore di lavoro al fine di sottoporre la gru al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell'INAIL, dovrà produrre al citato ente un "*atto certo*" attestante tale evenienza, oltre alla documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro (cfr. Circolare ISPESL, 22 ottobre 1997, n. 99/1997).

Per atto certo si deve intendere un documento commerciale o fiscale come ad esempio una fattura, un contratto, una bolla di accompagnamento, ecc., ovvero un documento tecnico-amministrativo comprovante l'immissione sul mercato dell'Unione europea o la messa in servizio dell'apparecchio in argomento in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

Se l'attrezzatura di lavoro è provvista della "messa in servizio" e di almeno uno dei seguenti documenti:

- 1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
- 2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l'entrata in vigore del DI 11 aprile 2011;
- 3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall'INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l'entrata in vigore del DI 11 aprile 2011.

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle **ASL** ([modulo richiesta \(PDF, 90 kb\)](#)) o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), l'attrezzatura di lavoro deve essere sottoposta alla "**Prima verifica**" così come disposto dall'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?

Ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL (modulo richiesta) o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DI 11 aprile 2011).

L'indagine supplementare è l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DI 11 aprile 2011)

Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la [circolare n. 18 del 23 maggio 2013](#) recante "*D.I. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti*", fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell'indagine supplementare.

Inoltre, il [G.A.T. - GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di REGIONE Lombardia](#) ha ulteriormente approfondito l'analisi della suddetta circolare con particolare riferimento alle prove non distruttive.

E' obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?

Sì. Le gru mobili devono essere sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Inoltre, le stesse devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo (cfr. art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura (Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).

Inoltre, qualora le suddette attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l'operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell'art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cd "Testo Unico sulla sicurezza del lavoro"), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).

Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?

Allo scopo l'ISPESL ha fornito un chiarimento (nota ISPESL, 7 luglio 2003). Solitamente, una gru su autocarro non è assimilabile ad un punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione individuale. Il braccio della gru e l'autocarro sono parte di un "sistema" di arresto della caduta da raccordare ad un punto di ancoraggio sicuro. Pertanto, l'attrezzatura di lavoro, come parte di un DPI destinato a salvaguardare dalle cadute dall'alto, appartenente alla III categoria, è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 475/92. In particolare, il costruttore della gru deve fornire idonea documentazione tecnica di costruzione,

dichiarazione CE del sistema e apporre la marcatura CE.

Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell'allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l'utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell'area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell'autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?

Per quanto riguarda le gru su autocarro, montate retro cabina, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e momento di ribaltamento inferiore a 40000 Nm e pertanto prive dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell'allegato I al DPR 459/96, per le quali il fabbricante abbia previsto l'utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell'area di rotazione, l'ISPESL ha fornito un chiarimento (Lett. Circ. 25 marzo 2003, n. Prot. 3176) evidenziando che, sussistendo il rischio di ribaltamento in caso di superamento dell'ampiezza dei movimenti previsti dal fabbricante (rotazione del braccio della gru sulla zona anteriore dell'autocarro), devono essere rispettati gli obblighi previsti al requisito essenziale di sicurezza 4.1.2.6 lettera a) e al riguardo la norma EN 12999, specifica per le gru per autocarro, nella lista dei pericoli significativi, al punto 27.1.3, prende in considerazione proprio il rischio corrispondente al suddetto requisito ed indica, al punto 5.6.6.1, la soluzione idonea per eliminare il rischio stesso prevedendo che *'i limiti per i movimenti di rotazione ... devono essere determinati dalla corsa del cilindro o da arresti idonei'*.

Ho sostituito l'autocarro. Cosa devo fare?

In caso di sostituzione dell'autocarro possono presentarsi due casi:

- a. nuova immissione sul mercato;
- b. modifica rientrante nella manutenzione straordinaria.

mentre nel caso a) sarà necessario verificare la presenza di una nuova dichiarazione di conformità e l'apposizione di una nuova marcatura, nel caso b) sarà sufficiente che l'installatore abbia redatto una dichiarazione di corretta installazione, accompagnata da una dichiarazione di equivalenza delle sollecitazioni necessaria ad attestare che la sostituzione dell'autocarro non ha introdotto nuovi rischi rispetto al primo allestimento (Cfr. circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 10 giugno 1997).

L'allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?

In questo caso si configura una nuova immissione sul mercato e pertanto sarà necessario che l'allestitore, a seguito dell'adozione della seconda stabilizzazione, provveda a rilasciare una nuova dichiarazione di conformità e ad apporre una nuova marcatura sulla gru (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

Fonte: [ATS Brianza](#)

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI ?Circolare Prot. 15/VI/0021784 del 11 dicembre 2009 - Richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni
dell'allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba
essere con frequenza annuale.

ISPESL, Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.
81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi
di lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Circolare n. 23 del 13
agosto 2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del medesimo decreto legislativo" ? Chiarimenti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, già
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Divisione VI - Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 - D.M. 11 aprile
2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo" - Chiarimenti.

MODULO RICHIESTA VERIFICA PERIODICA DI ATTREZZATURE (PDF, 90 kb)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it